

# COMUNE DI STENICO

## STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 16.06.2003).

### TITOLO I

#### PRINCIPI

##### ART. 1

###### Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Stenico comprensivo delle frazioni di Sclemo, Seo, Premione e Villa Banale, distribuite nel territorio.
2. Confina con i territori dei Comuni di S. Lorenzo in Banale, Dorsino, Lomaso, Bleggio Inferiore, Ragoli, Montagne, Bocenago, Giustino, Pinzolo.
3. Capoluogo del Comune è Stenico. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del Comune rappresenta uno stemma di rosso al cervo rampante d'oro. Lo scudo sarà fregiato della corona di Comune.
5. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un drappo rosso, caricato dello Stemma araldico, con l'asta, cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali.

##### Art. 2

###### Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Si ispira al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, compresi la parrocchia alla quale riconosce il ruolo specifico che riveste, l'A.S.U.C., la Scuola Materna, i Vigili del fuoco e di ogni espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Il Comune considera membri della Comunità di Stenico gli emigranti originari che mantengono rapporti (e sono iscritti all'A.I.R.E. se residenti all'estero) con la comunità di provenienza. Promuove solidarietà e rispetto per i cittadini extracomunitari anche se ospiti solo temporanei della nostra comunità; condanna ogni forma di discriminazione sociale e di intolleranza.

4. Il Comune, nel quadro obiettivi e fini di sviluppo economico, sociale e civile, intrattiene rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni delle Giudicarie Esteriori per la risoluzione dei bisogni comuni.

5. Il Comune, riconoscendo l'importanza del principio di collaborazione ed al fine di garantire la gestione ottimale dei servizi, nonché il migliore esercizio delle funzioni istituzionali, si impegna a promuovere la creazione di forme collaborative intercomunali.

6. Il Comune, nello svolgimento della propria azione, prediligerà comunque le soluzioni a carattere collaborativo ed associativo rivolte sia ai Comuni delle Valli Giudicarie sia ad altri enti autonomi territoriali. A tal fine verranno utilizzati gli istituti già individuati dalla Legge regionale 1/93, in particolare i Consorzi, le Convenzioni e gli Accordi di programma.

7. Promuove la tutela della vita umana, della persona con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà quale soggetto libero non riducibile a schemi e categorie prefissati, dipendente unicamente dalla sua origine; in riguardo alle persone anziane si valorizzano l'esperienza, la memoria storica, le capacità lavorative anche mediante il loro inserimento negli organismi di rappresentanza comunale; della famiglia, luogo naturale ed indispensabile di crescita della persona; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

8. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con preciso riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani (soprattutto con situazioni di disagio), agli invalidi, ai portatori di handicap, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.

9. In coerenza con la convenzione delle Nazioni unite in materie dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

10. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini.

11. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Favorisce la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

12. Promuove l'equilibrato sviluppo del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali del Comune garantendone il godimento da parte della collettività.

13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinarne nella definizione della attuale identità

comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio. Alla valorizzazione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, le Amministrazioni di uso civico operanti sul territorio.

14. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

15. Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tenda a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

16. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

17. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.

18. Valorizza le risorse e le attività e le iniziative culturali con particolare attenzione all'attività della biblioteca pubblica intercomunale, inteso come servizio primario e fondamentale per garantire, in collaborazione con gli altri Comuni interessati nonché con le altre agenzie ed istituzioni informative, il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini. Valorizza inoltre le attività e le iniziative formative, educative, di istruzione e di ricerca; promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione sostenendo le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali e gli enti e le Associazioni che gestiscono dette attività. Il Comune riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e pone l'attenzione sul ruolo importante che, nella vita presente e futura della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani.

19. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme istituzionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della violenza. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Assume iniziative dirette a favore delle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove l'attività e le manifestazioni d'arte e cultura.

21. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

22. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure amministrative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

23. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche

di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

24. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, celerità, semplificazione, imparzialità e responsabilità.

25. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

26. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri comuni, enti locali e con la Provincia.

27. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il rapporto con le A.S.U.C. esistenti sul territorio, utilizzando e promuovendo forme associative e di cooperazione più idonea tra quelle previste dalla legge. Assume altresì la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza comunale e sovracomunale che interessano le A.S.U.C.. Le A.S.U.C. devono essere consultate in particolare modo: a) quando si assumono decisioni in materie di competenza A.S.U.C.; b) quando si eseguano opere pubbliche o iniziative interessanti le singole A.S.U.C. che operano sul territorio; c) quando si proceda ad una pianificazione di territori interessati da vincolo d'uso civico.

28. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati a principi di cooperazione, equità, complementarità e sussidiarietà.

### **ART. 3**

#### **INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) l'accesso agli atti del Comune, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca i servizi, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento;

b) l'informazione sull'attività del Comune, delle frazioni, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca dei servizi, può essere assicurata mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici e televisivi;

c) l'informazione ai cittadini può essere assicurata anche mediante un notiziario comunale che rispecchi l'attività del Comune e le problematiche della comunità locale.

3. Il Comune assicura la pubblicità degli atti di maggiore interesse, delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale mediante affissione all'albo pretorio comunale.

## TITOLO II

### GLI ORGANI ELETTIVI

#### Capo I. CONSIGLIO COMUNALE

#### **ART. 4**

#### **GENERALITA'**

1. Il Consiglio comunale, rappresenta la comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali. E' l'organo di governo e di indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

#### **ART. 5**

#### **FUNZIONI**

1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi dell'attività della amministrazione ed esercita il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sulle istituzioni ed Enti vari, sulle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni, che hanno come fine l'esercizio i servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Per le scuole equiparate dell'infanzia eventualmente presenti sul territorio comunale valgono le disposizioni previste dalle leggi provinciali di settore.
4. Nomina e revoca i rappresentanti comunali negli organi degli enti previsti nei casi stabiliti dalla legge e approva gli atti fondamentali indicati dallo statuto e dai regolamenti degli stessi.
5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti di programmazione.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
7. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio stabilisce criteri - guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire

e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica del Comune.

9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

## **ART 6.**

### **I CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la delibera relativa.

2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse in una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, ed esercita ogni altra facoltà spettante ai consiglieri, a norma di legge, Statuto e regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto ad accesso a tutti gli atti del Comune (riproduzione compresa) senza oneri.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva prende atto della decadenza

9. I Consiglieri decadono per i motivi indicati dalla legge.

10. Spetta ai Consiglieri comunali, che non godono di indennità di carica, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute e per non più di una seduta al giorno pari a € 51,65 (Lire 100.000).

## **ART. 7**

### **CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE**

1. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.

2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del Consiglio Comunale è resa nota alla cittadinanza con l'esposizione, all'Albo Comunale e Frazionale e l'affissione sugli spazi pubblici dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta.

4. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un periodo non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno 24 ore di preavviso, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione basta sia consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria.

6. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore in caso d'urgenza, quello stabilito per l'adunanza, ogni Consigliere ha diritto di esaminare nella sede comunale, durante l'orario d'apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, anche con l'assistenza, se richiesta, del Segretario Comunale o dei funzionari comunali.

7. Qualora un Consigliere ritenga mancante, e ciò sia comprovato, la documentazione presente agli atti di una o più proposte inserite nell'ordine del giorno, può chiedere nel corso della seduta consiliare, il rinvio della trattazione dell'argomento. Qualora la proposta di sospensione non sia accolta, contro le delibere conseguentemente assunte, è fatto salvo il diritto di presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione. Sull'opposizione si pronuncerà il Consiglio Comunale nella seduta successiva.

8. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti, l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi e Commissioni, nonché esperti e professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di loro pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali secondo la legge esse debbano essere segrete.

## **ART. 8**

### **INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE**

1. La proposta di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto od altre maggioranze qualificate.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano gli astenuti tra i votanti; non si computano invece coloro che si assentano dall'aula prima del voto.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge.

6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

## **ART. 9**

### **GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo la facoltà di optare per un gruppo diverso, con il consenso di quest'ultimo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la seconda riunione del Consiglio medesimo.

## ART. 10

### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti. Il Consiglio ne stabilisce la denominazione, le competenze, la composizione ed il termine entro il quale la Commissione deve portare a conclusione il compito affidato.

2. Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare fatti e comportamenti riferiti agli Organi Elettivi o ai Dirigenti Comunali. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

3. Per la costituzione delle Commissioni temporanee o speciali è necessario la richiesta scritta di almeno 3 consiglieri. Successivamente il Sindaco inserisce la proposta di costituzione nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale.

Qualora la costituzione venga deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, i gruppi consiliari designano i propri rappresentanti.

I membri della Commissione vengono eletti con voto palese per appello nominale.

4. Ogni commissione è composta da cinque membri, tre per la maggioranza e due per la minoranza. Il presidente della commissione viene eletto al suo interno. per le commissioni temporanee oltre ai membri indicati al comma 3, è facoltà del Consiglio nominare, su richiesta delle associazioni di cui all'art. 45, un rappresentante designato dalle stesse.

5. Le commissioni devono presentare al Consiglio Comunale una relazione conclusiva sul lavoro svolto, per le Commissioni Permanenti la relazione deve essere fatta almeno una volta all'anno e prima dell'approvazione del bilancio preventivo. La relazione ed eventuali proposte della Commissione devono essere discusse dal Consiglio Comunale e messe ai voti.

## CAPO II

### IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 11

#### IL SINDACO

1. Il Sindaco, è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle cerimonie ufficiali porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

#### ART.12

#### FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale fissandone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Capigruppo . Ne dirige i lavori tutelando le prerogative di ciascun Consigliere e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende anche con periodiche verifiche al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli Uffici, i Servizi e gli Enti dipendenti dal Comune svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta o del segretario.

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

10. In qualità di Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

### **ART.13**

#### **DELEGHE**

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni programmatiche.

2. Può delegare un Assessore od un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione.

### **ART. 14**

#### **IL VICE SINDACO**

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano di età.

### **ART. 15**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed opera per l'attuazione politico-amministrativa contenuta nel documento programmatico, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori dei quali due possono essere scelti al di fuori del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Agli assessori comunali, che non godono di indennità di carica, spetta un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute della Giunta Comunale e per non più di una seduta al giorno pari a Lire 50.000.=

## **ART. 16**

### **COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrano nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

## **ART. 17**

### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La Giunta è regolarmente convocata con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera con voto palese, salvo diversa previsione di legge.

3. Alle sedute di Giunta partecipa , senza diritto di voto, il Segretario comunale, che ha diritto di parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti riguardanti le loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei Conti, i rappresentanti comunali in seno ai diversi Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, legali rappresentanti delle scuole equiparate dell'infanzia ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.

## **ART. 18**

### **GLI ASSESSORI**

1. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavori programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, nei casi tassativamente previsti dalla legge, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale. Il loro impegno si svolge nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti.

4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori e Consiglieri.

## TITOLO III

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

#### **ART. 19**

##### **PRINCIPI**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità. Ciò valorizzando in massimo grado le risorse del personale favorendo pure la massima flessibilità delle strutture e dei dipendenti.

2. L'organizzazione amministrativa viene disciplinata da appositi regolamenti e nel rispetto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

#### **ART. 20**

##### **STRUTTURE**

1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici:

- a) segreteria;
- b) ragioneria e tributi;
- c) tecnico;
- d) anagrafe, stato civile, elettorale.

2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica amministrativa del Comune. La pianta organica e le eventuali modificazioni sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o dei singoli Consiglieri.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche al regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.

#### **ART. 21**

##### **RAPPORTI CON IL PERSONALE**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

#### **ART. 22**

##### **SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura amministrativa con gli organi comunali.

2. Il Segretario coordina gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, promuove l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motiva, guida e valorizza i collaboratori, rileva e prospetta tempestivamente le esigenze cui il comune è chiamato a rispondere.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime previamente parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo ed ai Capigruppo.

4. Presiede la commissione giudicatrice di concorso per la copertura dei posti d'organico, secondo le disposizioni del Regolamento. Qualora esistano motivi di incompatibilità od impedimento, esercita tale funzione il collaboratore contabile del Comune. Presiede altresì le commissioni di gara secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e del Regolamento disciplinante l'attività contrattuale. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in essa la funzione di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

5. Su richiesta del Sindaco roga i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.

Stipula altresì i contratti secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità e del regolamento disciplinante l'attività contrattuale, semprechè non svolga in relazione ad essi le funzioni di ufficiale rogante. In tal caso la stipulazione è attribuita al Sindaco o a chi ne svolge le funzioni vicarie.

6. E' membro della commissione di disciplina.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, quale capo del personale, partecipa alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, individuati dal Regolamento organico.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

## TITOLO IV

### FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

#### ART. 23

#### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, in particolare modo con quelli delle Giudicarie

Esteriori con gli eventuali Enti sovracomunali e con ogni altra realtà istituzionale e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune non esclude la possibilità dell'Unione di Valle dei Comuni. Il Comune può aderire inoltre a convenzioni, accordi di programma, consorzi con altri Comuni.

## **ART. 24**

### **UNIONE DI COMUNI**

1. Il Comune favorisce l'Unione con altri Comuni allo scopo di arrivare ad una programmazione socio-economica e di sviluppo del territorio comunale di economizzare e razionalizzare la spesa, di aumentare e migliorare la qualità dei servizi e delle strutture pubbliche.

2. Nell'affrontare problemi di interesse sovracomunale, gli Organi del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, si ritrovano con i rispettivi organi degli altri Comuni della valle in specifiche assemblee, che favoriscano il confronto e la decisione sui problemi comuni e la formazione di una volontà unitaria.

3. Pur avendo l'obiettivo di una programmazione socio economica e di una gestione dei servizi a livello sovracomunale, il Comune promuove il decentramento dei servizi ed il pieno coinvolgimento delle realtà locali e delle frazioni.

4. Verranno riconosciute e valorizzate le specificità e le unicità di ogni singolo Municipio, anche di fronte all'eventuale Unione dei Comuni per questo ogni Municipio disporrà di adeguate forme di partecipazione e di consultazione e la possibilità di fornire proposte e pareri. Ogni Municipio conserverà inoltre la gestione dei propri " usi civici " , manterrà il proprio gonfalone, eserciterà le funzioni ad esso delegato dal Comune.

## **ART. 25**

### **CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici in attesa di poter realizzare in accordo con altri Comuni Giudicariesi " Consorzio Di Valle ", al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggior efficienza ed economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente le Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Il Sindaco può delegare all'Assemblea consortile in sua vece, il vice Sindaco o, persona di sua fiducia e di provata competenza e professionalità.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, sono trasmessi ai Comuni interessati e posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

## **ART. 26**

### **CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con enti Locali, in particolare con gli altri Comuni della Valle o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Nella prospettiva dell'Unione dei Comuni, il Comune prevede l'utilizzo dello strumento della convenzione per la gestione di servizi, strutture o per la realizzazione di opere pubbliche che interessano altri Comuni della Valle, o comunque abbiano una valenza sovracomunale.

3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.

4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale. Analoghe convenzioni possono venir stipulate con Associazioni culturali, sportive, e le imprese operanti sul territorio.

## **ART. 27**

### **PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. La promozione e la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale, è deliberata dal Consiglio Comunale. Spetta alla Giunta gestire gli aspetti tecnico organizzativi.

2. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione.

3. Gli accordi di programma promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

## TITOLO V

### SERVIZI PUBBLICI

#### **ART. 28**

#### **PRINCIPI**

1. Il Comune promuove la gestione unitaria dei servizi di valle. A tal fine si impegna, qualora se ne ravvisi la necessità, a valutare di concerto con altri Comuni l'opportunità di costituire un consorzio intercomunale secondo quanto disposto dall'art. 25. A questo consorzio potrà essere affidata la gestione di quelle strutture e di quei servizi che per il loro contenuto imprenditoriale richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione di quei servizi che possono in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune si propone di garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti e valorizza la loro partecipazione anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Fissa modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne favorisce lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e doveri, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### **ART. 29**

#### **FORME DI GESTIONE**

1. I servizi sono gestiti mediante il Consorzio intercomunale, in economia, in concessione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte e attuate sulla base di espresse valutazioni comparative delle diverse possibilità, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **ART. 30**

#### **IL CONSORZIO INTERCOMUNALE E LA SUA ORGANIZZAZIONE**

1. La delibera di adesione alla Costituzione del Consorzio intercomunale, concordata con gli altri comuni della Valle, determina gli apporti finanziari e patrimoniali a carico di ciascun Comune. E' accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi. Determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie. Stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Il Comune effettua periodici controlli sull'operato ed il funzionamento del Consorzio. La giunta riferisce in merito al Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Lo Statuto del Consorzio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dai Consigli Comunali che ne assicurano la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali dei Comuni.
4. Lo statuto del consorzio disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio medesimo, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dello stesso soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Lo statuto prevede altresì l'istituzione di strutture di controllo di gestione. I risultati del controllo di gestione sono inseriti nel Bilancio Consuntivo annuale.

### **ART.31**

#### **REVOCA DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE INTERCOMUNALE E DELLE ISTITUZIONI DI VALLE**

1. Il Sindaco può revocare i propri rappresentanti nel Consorzio intercomunale mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

### **ART. 32**

#### **GESTIONE IN ECONOMIA**

1. Sono gestiti direttamente in economia dal singolo Comune o con convenzioni fra i Comuni di Valle i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in

economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

### **ART. 33**

#### **SERVIZI IN CONCESSIONE**

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

### **ART. 34**

#### **PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE**

1. Il Comune preferibilmente con gli altri Comuni della Valle può partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva. Relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sull'andamento e sulla partecipazione alla società.

5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

## TITOLO VI

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### **ART. 35**

#### **PRINCIPI**

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica, anche mediante la semplificazione degli atti amministrativi e procedurali, di tutti i cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazione di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente e considera la partecipazione uno strumento efficace che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
3. La partecipazione popolare si realizza anche nella articolazione del Comune nelle frazioni.
4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale per coordinare e conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.

#### **ART. 36**

#### **STRUMENTI**

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative sono previsti i seguenti istituti di partecipazione:
  - a) valorizzazione delle libere forme associative;
  - b) promozione di organismi di partecipazione;
  - c) consultazioni popolari e referendum;
  - d) istanze, petizioni, proposte;
  - e) Difensore Civico.

#### **ART. 37**

#### **LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative operanti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, erogando forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativo, quando essa sia preordinata ad iniziativa di servizio e promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura, della religione e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore, delle tradizioni locali.

2. Viene istituito un Albo delle Associazioni al fine di una loro partecipazione e periodica consultazione . In esso annualmente possono chiedere di essere iscritte tutte le associazioni. le organizzazioni del volontariato, i sodalizi, le fondazioni, comitati e gruppi che operano sul territorio o che svolgono un'attività con effetti che si estendono al territorio comunale, purchè non abbiano scopo di lucro ed in conformità al comma precedente.

3. L'iscrizione viene fatta su istanza degli interessati a cura della Giunta che ne verifica la validità in conformità ai commi precedenti. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato con riferimento alla mancanza dei requisiti formali richiesti. Il richiedente ha la possibilità di controdedurre secondo i termini previsti dal regolamento.

4. Le associazioni sono tenute a presentare lo statuto o l'atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali ed una relazione sull'attività svolta e che intendono svolgere.

5. Il Comune può determinare per le varie forme associative spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle Commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; riunisce le associazioni, su iniziativa dell'Assessore competente per materia, quando questi lo ritenga necessario, o su richiesta motivata del presidente di un'associazione.

6. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

7. Una delle varie forme associative iscritta in più comuni, in quante opera su diversi territori comunali può richiedere che siano promosse riunioni consultive a livello sovracomunale. Stessa facoltà è data anche a ciascun Comune qualora lo ritenga necessario.

8. Le procedure e le modalità di convocazione sono previste da apposito regolamento.

9. L'Amministrazione comunale nell'adottare gli atti conseguenti dovrà tenere in debito conto le risultanze delle consultazioni, quando le proposte siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione, nonché con la situazione finanziaria dell'ente.

10 Il Comune annualmente trasmette l'albo delle associazioni alla biblioteca la quale provvede a raccoglierle in un unico albo di valle a disposizione di chiunque sia interessato.

## **ART. 38**

### **ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA**

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche di carattere territoriale e sovracomunale con il compito di concorrere al funzionamento di alcuni servizi comunali e sovracomunali a domanda individuale,

quali ad esempio: asili, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.

2. Il Comune per la gestione degli scopi enunciati nel primo comma del presente articolo può avvalersi, stipulando apposite convenzioni, dei servizi offerti da organismi costituiti in altri comuni.

## **ART. 39**

### **ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - ASSEMBLEE**

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco organizzano la partecipazione a livello comunale o di frazione per problemi di rilevanza generale.

2. Assemblee generali e di frazione possono essere promosse anche su richiesta dei comitati, associazioni locali, organizzazioni sindacali e dalla popolazione con domanda sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni, residenti nel Comune, se l'Assemblea interessa il Comune. Se l'assemblea interessa la frazione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini residenti nella frazione, dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni.

La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui l'Assemblea deve essere convocata. L'ordine del giorno deve contenere un solo tema di rilevanza generale. Alla Assemblea partecipa un rappresentante del Consiglio Comunale.

3. La convocazione è disposta con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso manifesti murali appesi anche nei locali pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché l'argomento in discussione. Il Sindaco può decidere una data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai sottoscrittori.

## **ART. 40**

### **ORGANISMI DI CONSULTAZIONE POPOLARE - REFERENDUM**

1. Quale strumento di democrazia diretta, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa possono essere indetti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale e di rilevanza generale.

2. Sono ammessi referendum comunali a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Essi possono essere sospesi o revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la materia referendaria; lo scioglimento del Consiglio Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale non può deliberare sulla materia dei referendum nei 10 giorni precedenti dalla data di consultazione.

6. Il referendum può essere proposto con la sottoscrizione di un numero di cittadini che rappresenta almeno il 30 % di quelli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Anche in assenza di richiesta, il referendum può essere disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

8. I promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, devono sottoporre il quesito referendario al Difensore Civico, per farne valutare la chiarezza e l'ammissibilità e riceverne il parere entro sette giorni.

9. Le firme sono raccolte presso il Segretario Comunale, o un notaio.

10. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza per consentire la più ampia comprensione in modo tale che i votanti possano esprimere la propria opinione semplicemente con un assenso o un dissenso.

11. La richiesta di referendum va presentata al Sindaco accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il numero delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione ai promotori, i quali hanno l'onere di integrare la richiesta entro 20 giorni. A conclusione di tale verifica il Sindaco nei 20 giorni successivi propone il provvedimento al Consiglio che delibera l'indizione del referendum.

12. Il referendum è indetto entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta fissando la data della consultazione in un giorno festivo.

13. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

14. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

15. La Giunta, nelle materie di sua competenza può consultare la popolazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire un quadro attendibile delle opinioni correnti. Gli esiti della consultazione non potranno essere utilizzati dagli organi comunali per motivare i loro provvedimenti.

## **ART. 41**

### **ISTANZE**

1. Singoli cittadini, comitati e soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione e la tutela di interessi collettivi.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il massimo di 60 giorni dal Sindaco che, per specifiche questioni tecniche, si avvale dell'apporto della struttura amministrativa.

3. Le istanze vanno rivolte al Sindaco in forma scritta e firmate. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni, le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro il termine stabilito nel comma precedente. La risposta deve essere comunicata per iscritto al soggetto interessato in ordine alle decisioni assunte e ai successivi eventuali sviluppi procedurali. Tutte le richieste di istanze e relative risposte sono di pubblica visione.

## **ART. 42**

### **PETIZIONI**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La richiesta è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

4. Anche per le petizioni valgono le norme citate nel terzo comma dell'articolo precedente.

## **ART. 43**

### **PROPOSTE**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad essere adottate con delibera.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali devono essere ascoltati dall'organo competente all'istruttoria.

3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere messa in discussione dall'organo destinatario entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria. Quest'ultima comunque, non può protrarsi per più di tre mesi.

## **ART. 44**

### **DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale. Su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e, se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune. L'utilizzo del Difensore Civico è gratuito per il cittadino.

2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

## **ART. 45**

### **NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta, tra persone in possesso di laurea in materia: o giuridica, o economica, o socio politica e che esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire entro 60 giorni dalla formazione della Giunta. Trascorso tale periodo, in assenza della nomina, è automatico il convenzionamento con il Difensore Civico provinciale.

3. Il Difensore Civico resta in carica tre anni.

4. Gli orari ed i giorni di ricevimento sono resi pubblici e devono essere fissati in modo tale da garantire una presenza adeguata ed un efficiente svolgimento del servizio.

5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

## **ART 46**

### **INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA DEL DIFENSORE**

1. Non possono essere Difensore civico:

- a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) gli amministratori e i dipendenti del Comune;
- d) i ministri di culto;

- e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale;
- g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del Comune.

2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e può essere revocata se l'interessato fa cessare la relativa causa di decadenza entro trenta giorni dalla contestazione.

## **ART 47**

### **DIFENSORE CIVICO INCARICATO.**

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio di Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

## **ART. 48**

### **PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati e collaborare per l'individuazione dei problemi tecnici che sono all'origine delle disfunzioni ed eventualmente avanzare proposte per la loro soluzione.
4. Il Difensore Civico è soggetto al segreto d'ufficio nelle stesse modalità e forme previste dalla legge per gli amministratori e dipendenti comunali.
5. Il Difensore Civico ai reclami ed alle richieste dei cittadini fornisce risposta scritta entro trenta giorni
6. Acquisite le informazioni utili, fornisce il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento anche all'amministrazione, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
7. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In

tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

## **ART. 49**

### **RAPPORTI CON IL CONSIGLIO E LA GIUNTA**

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

4 Il Difensore Civico può presenziare alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola per argomenti di sua pertinenza.

5. Il Difensore Civico partecipa, con il solo diritto di parola, alle riunioni della Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

## TITOLO VII

### AZIONE AMMINISTRATIVA

#### **ART. 50**

#### **PRINCIPI SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, informa la propria attività ai principi della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, efficienza, semplicità garantendo la pubblicità e la trasparenza della propria azione, anche ai fini della più diffusa partecipazione.

2. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.

3. Il comune promuove iniziative idonee ad agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei cittadini, pubblicizzando le iniziative gestionali della amministrazione, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio, prevedendo disposizioni organizzative per l'applicazione diffusa della autocertificazione.

#### **ART. 51**

#### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'azione amministrativa e procedimentale del comune si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

2. Un apposito regolamento stabilisce - nei limiti indicati dalla legge -, le norme, i tempi, ed i responsabili dei procedimenti, la partecipazione dei destinatari e degli interessati.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti.

#### **ART. 52**

#### **MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ED ISTRUTTORIA PUBBLICA**

1. Gli atti del Comune comprese le deliberazioni di concludere convenzioni o contratti sono motivati con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto nonché delle ragioni di interesse pubblico che rendano opportuni gli atti discrezionali.

#### **ART. 53**

#### **PARERI DEI RESPONSABILI**

1. I pareri dei responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati.
2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta.
3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti responsabili ne sono analiticamente indicate le ragioni

## **ART. 54**

### **SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'**

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
  - a) lo Statuto;
  - b) i regolamenti;
  - c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
  - d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
  - e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
  - f) l'elenco degli oggetti ed estremi delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta, nonché tutti gli atti che per legge o altre disposizioni siano stati pubblicati all'albo comunale.

## **Art. 55**

### **DIRITTO DI ACCESSO**

1. Tutti i cittadini singoli o associati, purchè abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, comunicata per iscritto entro 30 giorni, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti, di gruppi o di imprese.
3. Sulla richiesta di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, con tempestività. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi e previo il pagamento dei soli costi di produzione.

## **Art. 56**

### **ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SILENZIO ASSENSO**

1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che l'organo abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività di soggetti interessati subordinati al consenso dell'amministrazione comunale possono essere iniziate.

2. Nei casi consentiti dalla legge le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte, salvi ulteriori provvedimenti, quando siano trascorsi 30 giorni senza che sia stata adottata sulla domanda e comunicato al soggetto interessato alcun provvedimento motivato di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.

## TITOLO VIII. GESTIONE FINANZIARIA

### Art. 57

#### CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
6. Nel decidere l'assunzione di personale, il Comune deve tener conto ed indicare espressamente i costi aggiuntivi e le fonti di copertura nel bilancio di previsione. In caso di trasferimento o delega di competenze, va privilegiata la mobilità di personale rispetto a nuove assunzioni.

### Art. 58

#### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge e con la maggioranza degli aventi diritto, il bilancio di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, trasparenza e pubblicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico con tutti gli allegati tecnici necessari al soddisfacimento dei principi sopraesposti.
3. Il bilancio e la relazione previsionale programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla

elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

7. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta al Consiglio almeno quindici giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo con la maggioranza degli aventi diritto.

8. Ai consiglieri comunali è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti contabili del Comune.

## **ART. 59**

### **FACOLTÀ' DEL REVISORI DEI CONTI**

1. IL revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni.

2. Il collegio esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo

## **Art. 60**

### **CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il Comune in prospettiva di un controllo di gestione dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Il Consiglio può indicare obiettivi standard di prestazioni da raggiungere

3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati, esplicitati in una apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.